

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Giudizio risarcitorio con allegata occupazione appropriativa modificata in occupazione usurpativa: è domanda nuova.**

*Nel giudizio risarcitorio conseguente all'occupazione illegittima di un suolo, le domande con cui si alleghino un'ipotesi di occupazione appropriativa ed una di occupazione usurpativa - caratterizzate, rispettivamente, dall'irreversibile trasformazione del bene in assenza del decreto di esproprio e dalla trasformazione dello stesso in carenza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità - sono tra loro differenti, per diversità di "causa petendi", sicchè è inammissibile, in corso di causa, la modifica della prima nella seconda, quest'ultima comportando, attraverso la prospettazione di nuove circostanze e situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto originariamente azionato, introducendo nel processo un distinto tema di indagine e di decisione che altera l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia.*

**Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 13.6.2014, n. 13515**

...omissis...

### 3.3. E' fondato il terzo motivo.

La doglianza sulla contrarietà delle norme applicate dal giudice di merito per la liquidazione del danno all'art. 117 Cost., comma 1, ha trovato riscontro nelle pronunce della Corte costituzionale.

La Corte d'appello, pur contestando l'aspettativa dell'appellante, di vedersi riconosciuta l'edificabilità dell'area, e condividendo il ragionamento del giudice di primo grado, che avrebbe escluso di poter dare rilievo esclusivo all'edificabilità di fatto, ha finito per avvalorare la decisione che ha applicato all'accertato valore venale la formula del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 1 bis, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359.

I criteri riduttivi del risarcimento regolamentato in relazione al sistema di determinazione dell'indennità di esproprio (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 1 bis, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, come introdotto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65), sono stati dichiarati incostituzionali dalla sentenza Corte Cost. 24.10.2007, n. 349, nella parte in cui non prevede, per il caso di occupazione acquisitiva, il ristoro integrale del danno subito dal proprietario dell'immobile, per contrasto con l'art. 117 Cost.. Tale norma condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, fra i quali rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le cui norme, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalità.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, i richiamati criteri riduttivi non possono più trovare applicazione, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

La sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale si traduce in un ordine rivolto, tra l'altro, ai giudici di non applicare più la norma illegittima: ciò significa che gli effetti della sentenza di accoglimento non riguardano soltanto i rapporti che sorgeranno in futuro, ma anche quelli che sono sorti in passato, purchè non si tratti di rapporti esauriti. Per costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. 28.7.2005, n. 15809), infatti, le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione di illegittimità che inficia fin dall'origine la dichiarazione colpita, con l'unico limite delle situazioni già consolidate, attraverso quegli eventi che l'ordinamento riconosce idonei a produrre tale effetto, tra i quali si collocano non solo la sentenza passata in giudicato (e l'atto amministrativo non più impugnabile), ma anche altri fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, quali, ad esempio, la prescrizione e la decadenza.

Nel caso di specie, il rapporto non è ancora esaurito perchè al momento in cui è intervenuta la sentenza n. 349/07, era ancora in corso (come lo è tuttora) la controversia sulla misura del risarcimento da occupazione appropriativa. Nè può ritenersi che sul criterio di liquidazione del danno sia maturato il giudicato, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende il proprietario è il valore del bene corrispondente al pregiudizio subito per la condotta illegittima dell'amministrazione, non già il criterio legale di liquidazione del danno, così che l'impugnazione del credito risarcitorio rimette in discussione proprio il

criterio legale utilizzato dalla sentenza che ha accertato il danno, ed il relativo capo, fondandosi sulla premessa dell'applicabilità dell'art. 5 bis, comma 1 bis, non è suscettibile, venuta meno tale premessa, di conservare la natura e gli effetti di un'autonoma statuizione (Cass. 21.6.2012, n. 10379; 7.3.2014 n. 5399; analogamente, in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione: Cass. 5.9.2008, n. 22409).

Riguardo alla disciplina applicabile, il risarcimento è ora commisurato al valore venale del bene (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e), a seguito della citata sentenza di incostituzionalità).

Non risulta che all'utilizzazione a fini di interesse pubblico dell'immobile sia seguito un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43: tanto più che questa norma ha subito alterne vicende, con una prima dichiarazione d'incostituzionalità per violazione dell'art. 76 Cost. (Corte Cost. 8.10.2010, n. 293), cui è seguita la rieditazione dell'istituto, ad opera del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 34, comma 1, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto l'art. 42-bis nel corpo del D.P.R. n. 327 del 2001. Riguardo a quest'ultima norma si ripropongono tutti i dubbi di legittimità costituzionale già professati per l'art. 43 (e ritenuti assorbiti dalla sentenza 293/10, che si è arrestata al profilo dell'eccesso di delega). La questione di applicabilità di tale norma, tuttavia, non si pone per il giudizio in corso, che dunque resta regolata, in virtù della sopravvivenza della tradizionale disciplina delle occupazioni illegittime, dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55 (Cass. 28.7.2008, n. 20543; 21.10.2011, n. 21867).

4. La sentenza va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che procederà alla nuova rideterminazione del risarcimento, applicando il criterio del valore venale del bene occupato, oltre che alle spese di questo giudizio.

p.q.m.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo. In relazione alla censura accolta, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014